CITTA' DI LEGNAGO

CONTROLLO DEL TERRITORIO
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n. del 3/04/2020

prot. n. del 3/04/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: **MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 E 22/03/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. CONFERMA VALIDITÀ ORDINANZE E MISURE DI PRESIDIO NEGLI SPOSTAMENTI E IN RELAZIONE AGLI ACQUISTI NEI LUOGHI E ESERCIZI AUTORIZZATI**

IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

PREMESSO che il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; in vigore dal 26 marzo 2020) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha individuato all'art. 1 un catalogo di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, mentre al comma 2 dell'art. 3, "*Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*" ha disposto che «*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*", dove al comma 1, del cit. art. si prevede che si "*possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*".

RICHIAMATO: l'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio*" del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", dove si stabilisce che "*1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro*

Prot. n. 13375 del 03/04/2020 (I) 6.10

della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. 2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;». 3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020".

ATTESO che i controlli disposti hanno accertato che movimenti lunghe le vie o aree pubbliche e negli accessi ai generi di prima necessità ovvero alle attività di vendita consentite non vengono rispettate le misure di cautela con presidi necessari per coprire il naso e la bocca, nonché per accedere agli scaffali dei beni/prodotti/merci o alla consegna di beni/prodotti/merci/ strumenti di pagamento senza l'uso di guanti al fine di scongiurare ogni potenziale forma di diffusione del COVID-19;

ATTESO, altresì, che i controlli disposti hanno accertato che le singole persone effettuano movimenti quotidiani per accedere ai generi di prima necessità ovvero alle attività di vendita con potenziale aumento dei rischi di diffusione del COVID-19;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone con idonei presidi atti a limitare la diffusione del COVID-19, anche per il solo contatto con beni/prodotti/merci/strumenti di pagamento, oltre alla frequenza degli spostamenti;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni in parola e non risultano in contrasto con le stesse, essendo misure coerenti con le condotte indicate, anche con riferimento alla conferma delle ordinanze sindacali già adottate per la proroga dell'efficacia alla data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza, di cui al DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 32 della Legge n. 833/1978, l'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

O R D I N A

1. di vietare i movimenti per le strade o piazze o in luoghi pubblici o aperti al pubblico in assenza di mascherine o altri strumenti di copertura del naso e della bocca o similari in tutto il territorio comunale.

2. di vietare l'ingresso in tutte le attività di vendita autorizzate dai DPCM, compresi i servizi di consegna generi alimentari o altro presso il domicilio del/i richiedente/i, in assenza di mascherine o altri strumenti di copertura del naso e della bocca o similari nonché di guanti per accedere agli scaffali di beni/prodotti/merci o alla consegna di beni/prodotti/merci/strumenti di pagamento in tutto il territorio comunale.

3. di stabilire che i gestori o esercenti delle strutture o negozi o ambienti di vendita autorizzati/e garantiscano l'accesso alle proprie strutture o negozi o ambienti di vendita solo in presenza di persone o clienti dotati di mascherine o altri strumenti di copertura del naso e della bocca o similari, nonché di guanti per accedere agli scaffali di beni/prodotti/merci o alla consegna di beni/prodotti/merci/strumenti di pagamento in tutto il territorio comunale, potendo fornire direttamente quanto richiesto qualora le persone o clienti ne siano sprovviste.

4. di stabilire che i gestori o esercenti delle strutture o negozi o ambienti di vendita autorizzate mettano a disposizione dei fruitori delle attività o servizio gli ausili in materia di igiene, quali distributori di disinfettanti o altri presidi sanitari di equivalente portata.

5. di stabilire che i gestori o esercenti delle strutture o negozi o ambienti di vendita autorizzate provvedano ad affiggere o mettere in evidenza le misure di contenimento del COVID-19 previste nella presente ordinanza.

6. di stabilire che le famiglie ovvero i nuclei famigliari unipersonali ovvero le singole persone possono accedere alle strutture o negozi o ambienti di vendita autorizzate solo ogni tre giorni.

7. di confermare l'efficacia delle seguenti ordinanze 49 del 23 febbraio 2020, 50 del 23 febbraio 2020, 51 del 24 febbraio 2020, 69 del 11 marzo 2020, 70 del 12 marzo 2020, 71 del 13 marzo 2020, 72 del 13 marzo 2020, 74 del 17 marzo 2020, 75 del 16 marzo 2020, 77 del 20 marzo 2020, 78 del 27 marzo 2020, per la durata dei termini previsti nella presente ordinanza e con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 13 aprile 2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti o deliberazioni governativi o regionali o atti assimilati o aventi la medesima forza adottati per fronteggiare il contagio da COVIDI-19.

Per la violazione della presente ordinanza si procederà a norma dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; in vigore dal 26 marzo 2020) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035), con obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale.

L'invio al Responsabile della Protezione civile del Distretto, al Comandante e agli Ufficiali della Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine presenti

sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza e per opportuna informazione:

Al Sig. Prefetto di Verona;

Al Presidente della Regione Veneto;

Alla Locale Stazione dei Carabinieri;

Ai Comandi di Polizia Stradale e Ferroviaria

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- entro 120 giorni al Presidente della repubblica ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199.

Legnago, li 03/04/2020

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti